



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Il Presidente



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Prot. 0011928/14 09/09/2014 U
Fasc. X/5942 Class. 2.2.2
R13.4 - SERVIZIO COMMISSIONI



e, p.c.

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare V

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 195 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ‘Legge per il governo del territorio – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi’”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Romeo, Galli, Fatuzzo, De Corato, Rolfi, Foroni, Martinazzoli, Lena, Santisi Saita, Ciocca, Colla, Anelli, Bianchi, Cecchetti, Brianza)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Con i migliori saluti.

Raffaele Cattaneo

All.: testo del PDL

PROGETTO DI LEGGE N. 0195

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Romeo, Galli, Fatuzzo, De Corato, Rolfi, Foroni, Martinazzoli,
Lena, Santisi Saita, Ciocca, Colla, Anelli, Bianchi, Cecchetti, Brianza.

**“Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ‘Legge per il governo del territorio –
Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” .**

PRESENTATO IL 04/09/2014

ASSEGNATO IN DATA : 09/09/2014

ALLA COMMISSIONE REFERENTE V

RELAZIONE

Il presente Progetto di Legge, intende fornire alle Amministrazioni Comunali principi omogenei per l'insediamento di attrezzature destinate a servizi religiosi.

Per garantirne l'organicità si è previsto l'inserimento di tale articolato all'interno della legge per il governo del territorio lombardo.

Il Pdl persegue i seguenti obiettivi:

- introdurre meccanismi istituzionali che permettano alla popolazione del comune interessato di esprimersi
- assicurare un'adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA:

L'entrata in vigore della presente legge non comporta alcun onere ulteriore per il bilancio regionale, in quanto le misure da essa previste non prevedono l'intervento diretto di Regione Lombardia.

Art. 1 (Finalità)

1. All'articolo 70 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), il comma 2 è così sostituito:

“Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum consultivo indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.

Art. 2 (Principi per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi)

1. All'articolo 72 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), dopo il comma 4 bis sono inseriti i seguenti commi:

1. Al fine di assicurare un'adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi il piano dei servizi deve:
 - a. accertare la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
 - b. accertare la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria;
 - c. interporre distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose per motivi di tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali;
 - d. prevedere uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200% della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinarsi a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta, un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.
2. Le distanze minime di cui al precedente punto c) verranno definite con apposito Regolamento mediante Delibera di Giunta Regionale.
3. L'attuazione degli impegni di cui al precedente comma è assolto dagli enti o dalle confessioni religiose attraverso la sottoscrizione di convenzione integrativa a quella di cui al precedente art. 70 comma 2, con impegno fideiussorio adeguatamente dimensionato a copertura degli impegni assunti.
4. Il Piano dei servizi, qualora sia incidente nel governo del territorio locale, può sottoporre alla disciplina di cui al comma 5 anche le aree scoperte destinate o utilizzate per il culto, ancorché saltuario.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.